Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 ottobre 1941 - Anno XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 30 OTTOBRE 1941-XX:

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Norme per la distribuzione razionata dei manufatti tessili, degli oggetti di vestiario e delle calzature.

(4242)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 7 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 302.

Sono sanzionate le seguenti ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ali Samantar Abdalla, sottocapo (*alla memoria*). — Durante aspro e violento combattimento contro soverchianti forze avversarie, visto cadere il proprio ufficiale, ne difendeva il corpo inanimato dal vile oltraggio del nemico. Circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, continuava strenuamente a lottare a colpi di pugnale fino a che crivellato di ferite cadeva eroicamente accanto alla salma del proprio superiore. Bell'esempio di devozione e di alte virtù guerriere. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdulla Ahmed Mohamed, ascari (18029). — Ferito durante uno scontro con forze nemiche, rifiutava ogni soccorso, continuando a combattere fino al termine dell'azione. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Finciau, 27 settembre 1936-XIV.

Ali Uarsama Merehan, capo banda (*alla memoria*). — Graduato di belle qualità militari, combattente animoso e deciso, trascinatore dei suoi dipendenti. Durante tutta la campagna si distinse per coraggio e ardire in tutti i combattimenti ai quali partecipò col suo reparto. Successivamente, in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, nel generoso tentativo di aprire ai dubat la via della salvezza, pugnale alla mano, attirando su di sè l'intenso fuoco nemico, cadde ferito a morte, permettendo così ai superstiti di ritornare alle nostre linee. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Sahal Beli, ascari (31661. — Durante un combattimento era d'esempio per slancio e coraggio. Ferito gravemente rifiutava ogni soccorso nascondendo la gravità della ferita continuando ad incitare i propri compagni alla lotta. Acconsentiva a farsi soccorrere solo al termine dell'azione, dimostrando spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Billate, 23 dicembre 1936-XIV.

Ali Aden Assan, ascari (29093). — Durante aspro combattimento, capo arma, rimasto privo di munizioni, in una posizione fortemente battuta, usciva dalle postazioni e riusciva a ricacciare i nemici a colpi di bombe a mano, rimanendo ferito gravemente. — Monte Cocossi, 12-13 novembre 1936-XIV.

Assan Aden Abduraman, (29893) — Portaordini, durante aspro combattimento, ferito mentre attraversava zona intensamente battuta dal fuoco nemico, non desisteva dal suo compito e portava a termine l'incarico ricevuto. Esempio di slancio ed alto senso del dovere. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Auale Barcadle Averghedir, sottocapo (*alla memoria*). — Graduato di belle qualità militari, combattente animoso e deciso, trascinatore dei suoi dipendenti. Durante tutta la campagna si distinse per coraggio ed ardire in tutti i combattimenti ai quali partecipò col suo reparto. Successivamente, in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, nel generoso tentativo di aprire ai dubat la via della salvezza, pugnale alla mano, attirando su di sè l'intenso fuoco avversario, cadde ferito a morte, permettendo così ai superstiti di ritornare nelle nostre linee. — Dadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Daud Abdalla Garre, muntaz (28361). — Comandante di pattuglia esploratori, durante aspro scontro con forze nemiche bene appostate, assolveva il suo compito con slancio e perizia. Ferito, rifiutava ogni soccorso, rimanendo al suo posto e dando prova di alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Fara Abbi Gas, muntaz (31659). — Graduato capace e deciso, coadiuvò efficacemente i propri ufficiali. Con l'esempio e la parola incitò i propri compagni alla lotta. Ferito gravemente, incurante del dolore continuò ad animare gli ascari fino al termine dell'azione. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Addicciò, 12 novembre 1936-XV.

Fara Dimbil Aulian, sottocapo (*alla memoria*). — Graduato di belle qualità militari, combattente animoso e deciso, trascinatore dei suoi dipendenti. Durante tutta la campagna si distinse per coraggio ed ardire in tutti i combattimenti ai quali partecipò col suo reparto. Successivamente in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, nel generoso tentativo di aprire ai dubat la via della salvezza, pugnale alla mano, attirando su di sè l'intenso fuoco nemico, cadde ferito a morte, permettendo così ai superstiti di tornare nelle nostre linee. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV

Gheirò Daher Uagdor, dubat (*alla memoria*). — Durante aspro ed accanito combattimento contro soverchianti forze avversarie, bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le cartucce, tre volte ferito, trovava ancora la forza di aprirsi, pugnale alla mano, la via tra il nemico giungendo sfinito nelle nostre linee, ove decedeva qualche giorno dopo. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e slancio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

It Bidan Omar Mahamud, sottocapo (*alla memoria*). — Graduato di belle qualità militari, combattente animoso e deciso, trascinatore dei suoi dipendenti. Durante tutta la campagna si distinse per coraggio ed ardire in tutti i combattimenti ai quali partecipò col suo reparto. Successivamente in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, nel generoso tentativo di aprire ai dubat la via della salvezza, pugnale alla mano, attirando su di sé l'intenso fuoco nemico, cadde ferito a morte, permettendo così ai superstiti di tornare nelle nostre linee. — Sadè, 20 ottobre 1936.

Mohamed Ussein, capo comandante. — Comandante di banda dubat intelligente e coraggioso, durante uno scontro con nuclei nemici in zona boscosa ed impervia, dava continue prove di slancio e sprezzo del pericolo, lanciandosi animosamente contro l'avversario ed uccidendo due nemici ai quali catturava le armi. — Auada, 8 febbraio 1937-XV.

Mohamed Abicher Uagdor, dubat (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, armato del solo pugnale, cadeva ferito a morte nel generoso tentativo di aprirsi la strada della salvezza. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Mohamud, muntaz (25618) (*alla memoria*). — Durante l'attacco di munita posizione avversaria era fra i primi nel lanciarsi all'assalto. Facendo scudo della propria persona al comandante di compagnia lo precedeva in un passaggio difficile e battuto, fino a che incontrava morte gloriosa. Esempio di valore e di attaccamento al proprio comandante. — Giabassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Omar Nur Gasser Cudde, dubat (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, armato del solo pugnale, cadeva ferito a morte nel generoso tentativo di aprirsi la strada della salvezza. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Osman Gibril Scehal, dubat (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, bene appostate, circondato da ogni parte ed esaurite le munizioni, armato del solo pugnale cadeva ferito a morte nel generoso tentativo di aprirsi la strada della salvezza. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ramadan Saleh, ascari. — Porta mitragliatrice leggera si lanciava risolutamente contro nuclei avversari che accerchiavano un buluc. Ferito gravemente alla testa, rifiutava l'aiuto dei compagni e perseverava nella sua azione di fuoco contribuendo validamente alla disfatta del nemico. Dava così esempio di eroismo sprezzo del pericolo e di dedizione assoluta al dovere. — Tegulet, 23 febbraio 1937-XV.

Sala Mohamed Suacron, buluc basci (9279). — Comandante di buluc di rincalzo, durante aspro combattimento, accortosi che l'avversario tendeva ad avvolgere il fianco della compagnia, d'iniziativa spostava i suoi uomini sventando la minaccia. Gravemente ferito continuava a combattere dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Scimoi Fara, buluc basci (435) (*alla memoria*). — Durante l'attacco a posizioni nemiche accanitamente difese, guidava in modo esemplare i suoi uomini animandoli con l'esempio e la parola.

All'assalto delle ultime linee avversarie era fra i primi a lanciarsi contro il nemico, trovando morte gloriosa sul campo. — Giambassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdi Tifo Auadle, ascari (21050). — Durante lungo combattimento era d'esempio ai compagni per ardire e sprezzo del pericolo, lanciandosi fra i primi all'assalto di munite posizioni avversarie. Successivamente in altro scontro, confermava le sue belle doti di combattente sostenendo impetuoso attacco del nemico e contrattaccandolo all'arma bianca ed a colpi di bombe a mano, incitando i camerati con l'esempio. — Sadé, 20 ottobre, Monte Cocossi, 14 novembre 1936-XIV-XV.

Aden Ilole Giangele, ascari (21119). — Durante lungo combattimento era di esempio ai compagni per ardire e sprezzo del pericolo, lanciandosi fra i primi all'assalto di munite posizioni avversarie. Successivamente in altro scontro, confermava le sue belle doti di combattente sostenendo impetuoso attacco del nemico e contrattaccandolo all'arma bianca ed a colpi di bombe a mano, incitando i camerati con l'esempio. — Sadé, 20 ottobre, Monte Cocossi, 14 novembre 1936-XIV-XV.

Assan Omar, buluc basci (6337). — Comandante di buluc fucilieri, durante uno scontro con forze nemiche, accortosi che nuclei nemici appostati nella boscaglia ostacolavano l'avanzata del reparto, alla testa dei propri uomini vi si lanciava animosamente contro. — Finciau, 27 settembre 1936-XIV.

Fido Abdù Uasle, buluc basci (23). — Sotto intenso fuoco nemico coadiuvava il comandante della colonna nelle difesa degli automezzi ed alla testa del proprio reparto, con slancio e sprezzo del pericolo, sventava un tentativo di aggiramento da parte dell'avversario. — Finciau, 27 settembre 1936-XIV.

Gelle Giama, capo comandante. — Comandante di bande dubat durante il rastrellamento di vasta e boscosa zona, annientava con azione rapida e decisa un nucleo nemico che faceva fuoco mirato sul comandante del reparto. Esempio di attaccamento al proprio ufficiale, di slancio e sprezzo del pericolo. — Auada, 8 febbraio 1937-XV.

Nur Mohamed, buluc basci (21712). — Durante l'assalto di posizioni nemiche tenacemente difese, dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Ferito incitava i propri dipendenti fino al raggiungimento dell'obbiettivo. — Giambassiré, 14 ottobre 1936-XIV.

Sale bèn Sàlem ben Omar Amumi, buluc basci (12263). — Durante uno scontro con forze nemiche, incurante del fuoco avversario d'iniziativa alla testa dei propri uomini, sventava un tentativo di aggiramento nemico, dando prova di calma, capacità e sprezzo del pericolo. — Finciau, 27 settembre 1936-XIV.

Ussen Assanò, ascari (21595). — Durante un combattimento si distingueva per coraggio e ardire, dando esempio ai compagni di sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Monte Cocossi, 12-13-14 novembre 1936-XV.

Ussen Roble Averghedir, ascari (17720). — Durante lungo combattimento era d'esempio per ardire e sprezzo del pericolo, lanciandosi fra i primi all'assalto di munite posizioni avversarie. Successivamente, in altro scontro, confermava le sue belle doti di combattente sostenendo impetuoso attacco del nemico e contrattaccandolo all'arma bianca ed a colpi di bombe a mano, incitando i camerati con l'esempio. — Sadé, 20 ottobre, Monte Cocossi, 14 novembre 1936-XIV-XV.

(2604)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1941-XIX, registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 349, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIPRIANO Antonio, da Afragola (Napoli), Capitano R. E. osservatore. — Ufficiale osservatore d'aeroplano, già distintosi in precedenti numerose missioni portate a termine con brillanti risultati su apparecchio monomotore durante una rischiosa azione di mitragliamento a bassa quota su truppe nemiche attaccanti un nostro caposaldo, benchè ferito da pallottola esplosiva che gli produceva un largo squarcio nell'avambraccio, spezzandoglielo, continuava a mitragliare i reparti rilevanti e non faceva presente il suo stato al pilota se non a missione compiuta, magnifico esempio di sereno coraggio e di elevato sprezzo del pericolo. — Cielo d'Albania, 8 gennaio 1941-XIX.

MATURI Giuseppe, da Taranto, Sergente pilota. — Sottufficiale pilota audace e sicuro, partecipava volontario a numerose azioni di spezzonamento e mitragliamento a bassa quota portandole sempre a termine felicemente, malgrado la costante ed intensa reazione antiaerea e la presenza della caccia. Contro il nemico che tentava un attacco in massa ad un nostro caposaldo, chiedeva di partire volontario per un'arditissima azione di spezzonamento e mitragliamento. Nonostante le pessime condizioni atmosferiche e la rabbiosa reazione contraerea nemica, scaricava tutti i colpi delle sue mitragliatrici sul nemico che era costretto a desistere dall'attacco. — Cielo d'Albania, 2 gennaio 1941-XIX.

MENCARAGLIA Renzo, da Seravezza (Lucca), Capitano pilota. — Abile ed ardito ufficiale pilota comandante di una squadriglia da ricognizione terrestre alla testa del proprio reparto, partecipava con ammirevole slancio e abnegazione a numerose azioni di mitragliamento e spezzonamento a bassa quota. Durante un'azione sul caposaldo di Mali Topajanit si portava a bassissima quota per mitragliare e spezzonare ingenti forze avversarie malgrado la violenta reazione contraerea che colpiva l'apparecchio in più parti e gli feriva l'osservatore e la presenza della caccia nemica, portava brillantemente a termine la missione affidatagli rientrando alla base. Dimostrava in ogni contingenza alto senso del dovere, spirito di sacrificio ed elevato sprezzo del pericolo. — Cielo d'Albania, 8 gennaio 1941-XIX.

(3537)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 1156.

Autorizzazione all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibili fossili nel territorio del Regno d'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è autorizzata a ricercare e coltivare giacimenti di combustibili fossili nel territorio del Regno d'Albania.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori dell'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 15.000.000 da iscriversi nel bilancio del Ministero delle corporazioni. Tale somma sarà ripartita in L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, 1942-43, 1943-44.

Art. 3.

Le ricerche e le coltivazioni saranno eseguite per conto dello Stato e le erogazioni, fatte sul fondo di cui all'art. 2, saranno dimostrate ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze a periodi trimestrali.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1157.

Estensione del beneficio tributario di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, alle concentrazioni dei portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti di concentrazione di portafogli assicurativi delle rappresentanze di Compagnie straniere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra, beneficiano della riduzione ad un quarto delle normali imposte di registro ed ipotecarie, previste, per gli atti di fusione di società commerciali, dall'art. 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283.

Non sono, però, restituibili le imposte di registro ed ipotecarie già percette anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158.

Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità ed urgenza di agevolare il finanziamento delle spese per esigenze belliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soggetta all'imposta fissa di registro di L. 20 la retrocessione alle ditte assuntrici di lavori, servizi o prestazioni per le Amministrazioni militari, dei crediti già ceduti con atti registrati, in relazione ad anticipazioni di somme o finanziamenti in genere, ad aziende di credito, quando il pagamento di tali crediti sia stato ripartito in annualità ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

All'imposta fissa di registro di L. 20 sono altresì soggette le cessioni di crediti previsti nel primo comma, anche quando siano direttamente effettuate dalle aziende di credito cessionarie, oppure dall'Ente finanziamenti industriali cessionario, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Alla stessa imposta fissa di registro sono soggetti gli atti con i quali le ditte assuntrici delegano il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a pagare, in tutto od in parte, il finanziamento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, alle aziende di credito a favore delle quali sia stata in precedenza effettuata con atti registrati la cessione pro solvendo o pro soluto dei crediti verso le Amministrazioni militari, oppure la costituzione in pegno dei crediti medesimi.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dalla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1941-XIX, n. 1159.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 5 maggio 1941-XIX, n. 491, 15 maggio 1941-XIX, nn. 471 e 498, 19 maggio 1941-XIX, n. 510, e 21 giugno 1941-XIX, n. 566;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero delle finanze . . .	L.	47.500.000
Ministero degli affari esteri . .	»	24.632.350
Ministero dell'interno . . .	»	88.000.000
Ministero delle comunicazioni . .	»	18.310.000
Ministero della guerra . . .	»	100.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'interno, delle comunicazioni e della guerra per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze.

Cap. n. 413-*sexies* (di nuova istituzione). — Contributo al Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra .	L.	20.000.000
Cap. n. 420. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 431-XIV. — Assegnazione straordinaria per la gestione degli ospedali, ecc., nel territorio della Dalmazia. . . .	»	2.000.000
Cap. n. 431-XVI (di nuova istituzione). — Somma da erogare per contributi a favore dei comuni della Dalmazia già appartenenti all'ex Regno di Jugoslavia . .	»	2.000.000
Cap. n. 431-XVII (di nuova istituzione). — Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo dei territori appartenenti al Governo della Dalmazia .	»	18.000.000
Totale . . .	L.	47.500.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 101-*quater* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Spese per le Isole jonie »). — Somma da erogare per occorrenze relative all'amministrazione civile delle Isole jonie	L.	3.125.000
Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova rubrica « Spese per la Grecia »). — Spese per i servizi della Regia rappresentanza italiana in Atene	»	3.250.000
Cap. n. 102-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi dell'Alto Commissariato per i territori della Grecia alle dipendenze del Comando Superiore delle Forze armate Albania	»	10.000.000
Cap. n. 115-*bis* (modificata la denominazione). — Somma da erogare per occorrenze relative ai servizi civili del Montenegro.	»	8.257.350
Totale . . .	L.	24.632.350

Ministero dell'interno.

Cap. n. 98-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale maternità ed infanzia per prestazioni assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra .	L.	20.000.000
Cap. n. 105-*octies* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari alle armi	L.	3.000.000
Cap. n. 138 (aggiunto - in conto competenza). — Spese straordinarie inerenti a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 142 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento, ecc.	»	15.000.000
Totale . . .	L.	88.000.000

Ministero delle comunicazioni.

Cap. n. 81-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra.	L.	10.310.000
Cap. n. 85-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese inerenti a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria)	»	8.000.000
Totale . . .	L.	18.310.000

Ministero della guerra.

Cap. n. 76 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc. dipendenti dalla situazione delle colonie	L.	100.000.000

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	L.	3.000.000

Spesa:

Cap. n. 80. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	L.	3.000.000

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero delle finanze.

L. 30.000.000 per l'erogazione di sussidi a favore di connazionali provvisti di pensioni da parte del Governo degli Stati Uniti in dipendenza della guerra 1914-18. La concessione di tali sussidi verrà stabilita in base a deliberazione di apposita Commissione da costituire con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle finanze e degli scambi e delle valute.

Ministero degli affari esteri.

L. 57.000.000 per occorrenze relative ai servizi civili nel territorio del Montenegro.

Ministero dell'interno.

L. 3.000.000.000 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

L. 50.000.000 per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie dei connazionali internati nei campi di concentramento ed a quelle che per effetto dell'attuale emergenza, siano state private delle consuete rimesse dei familiari all'estero.

L. 100.000.000 per contributi agli Enti comunali di assistenza per prestazioni straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

Gli importi dei mandati di pagamento emessi nell'esercizio 1939-40 sulle Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa Orientale Italiana, che non risultino estinti alla fine dell'esercizio 1940-41, dovranno essere conservati nel conto dei residui degli esercizi successivi fino a nuova disposizione, restando sospesa nei riguardi di detti titoli l'applicazione della norma contenuta nell'art. 36 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato e nell'art. 446 del relativo regolamento.

Art. 6.

Durante il periodo dell'attuale guerra le aperture di credito per spese riguardanti l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra stessa ed alle famiglie dei connazionali internati nei campi di concentramento, per spese concernenti la protezione antiaerea, nonchè per quelle relative al razionamento dei consumi possono essere disposte anche oltre il limite di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1160.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 270. — Restituzioni e rimborsi (tasse)	L. 50.000.000
Cap. n. 479. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti, ecc. . . .	L. 40.000.000
	L. 90.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 1161.

Norme relative al segreto militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti gli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codice penale;
Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, sulla disciplina e controllo della produzione cartografica;
Visti i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728, e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311, relativi al divieto di divulgazione di notizie di interesse militare;
Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1732, sulla esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri;
Visti il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675,

e il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo a tutti i poteri civili e militari conferiti al Governatore dei Possedimenti;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, integrare e raccogliere in unico testo le norme concernenti il divieto di divulgazione di notizie di carattere militare, e di estendere altresì tale divieto alla materia che, direttamente o indirettamente, abbia attinenza con la difesa, nonchè con la produzione industriale bellica, e, in generale, con gli approvvigionamenti interessanti l'efficienza bellica del Paese;

Ritenuta la necessità di dettare norme particolari, intese ad assicurare, ai fini della tutela del segreto, l'esercizio di una rigorosa vigilanza sugli atti, documenti ed oggetti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Notizie di cui è vietata la divulgazione*).

E' vietata, a' sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del Codice penale, e per la parte che concerne le Amministrazioni militari e gli Enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all'interno e all'estero, delle notizie indicate nell'allegato al presente decreto.

Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti o persone, l'autorità competente può estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell'allegato.

Art. 2.

(*Obbligo del segreto per gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche e private*).

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per notizie non indicate nell'allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra menzionate, agli appartenenti alle Amministrazioni statali o parastatali militari o civili e alle ditte fornitrici di opere militari o di materiale militare o comunque interessante l'efficienza bellica del Paese, la divulgazione di notizie riservate riferibili a materiale o avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato, ovvero interessanti le operazioni militari in progetto o in atto, e la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare.

Il divieto della divulgazione concerne sia i materiali esistenti in servizio o già finiti, sia quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se ancora non presentati all'autorità militare.

Art. 3.

(*Prevalenza del carattere segreto*).

Il divieto di divulgazione delle notizie indicate nell'articolo precedente e nell'allegato non esclude che, agli effetti della legge penale, talune di esse possano costituire segreti, anzichè semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, quando ne ricorrano gli estremi ai sensi della stessa legge penale.

Art. 4.

(*Deroghe al divieto di divulgazione*).

Il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell'allegato e per quelle contemplate dall'art. 2, è considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall'autorità militare o dalla Commissione suprema di difesa o dall'autorità statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso, particolare autorizzazione a procurarsi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.

Anche gli enti statali o parastatali, che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni, che comprendano, in tutto o in parte, o illustrino, con fotografie o rilievi, dati riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate dal presente decreto o in altri provvedimenti aventi il medesimo oggetto, emessi dall'autorità competente, devono chiedere preventiva autorizzazione alle Amministrazioni centrali militari; ovvero, per la parte di loro competenza, alla Commissione suprema di difesa o all'autorità statale preposta alla vigilanza sulla produzione industriale bellica, salvo che sia diversamente stabilito da altre particolari disposizioni.

Le autorizzazioni hanno valore esclusivamente per le notizie per le quali sono state concesse, e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte. I terzi che vengono a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.

Le domande per ottenere le autorizzazioni indicate in questo articolo sono, in ogni caso, presentate alla Commissione suprema di difesa (Segreteria generale) la quale, se il provvedimento non è di sua competenza, trasmette la domanda all'autorità competente.

Art. 5.

(*Cautele per la tutela del segreto e della riservatezza*).

Le persone che hanno comunque in consegna materiale di carattere segreto (atti, documenti, fotografie, disegni, modelli e simili ed altri oggetti in genere) devono essere, nominativamente, designate dai Ministeri competenti o dalle altre autorità statali interessate.

Esse sono responsabili della conservazione del materiale e della tutela del segreto.

Il numero delle persone a conoscenza del segreto deve essere il più ristretto possibile, e a ciascuna di esse è comunicata soltanto la parte strettamente indispensabile.

La consegna, anche temporanea, di materiale di carattere segreto, è fatta esclusivamente contro ricevuta.

Il materiale segreto è protetto contro il furto, la manomissione e le indiscrezioni. Esso è custodito in casseforti corazzate, separatamente dal materiale comune, o in armadi tenuti in locali con chiusura di sicurezza. Non deve mai essere lasciato a portata di estranei.

Sono tenuti elenchi riepilogativi di detto materiale e devono essere praticati frequenti controlli per verificarne l'esistenza e la regolare conservazione.

In caso di smarrimento, furto, manomissione od altro, devono essere subito informate, con il mezzo più sollecito

e con le dovute cautele, le autorità da cui proviene il materiale vincolato al segreto, nonchè le autorità locali di polizia, per le ulteriori azioni dell'organo competente secondo le norme di polizia militare.

Opportune cautele devono essere adottate anche per la tutela di materiale e notizie aventi soltanto carattere di riservatezza.

Art. 6.

(*Persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete*).

Dai lavori, impieghi od incarichi, l'espletamento dei quali comporti la conoscenza di notizie segrete, devono essere esclusi coloro che, per qualsiasi motivo, non diano sicura garanzia agli effetti della conservazione del segreto.

Art. 7.

(*Estensione dell'obbligo del segreto*).

Indipendentemente dalle persone indicate nell'art. 5, è tenuto all'osservanza delle presenti norme ed è responsabile di ogni infrazione alle stesse, chiunque, per ragione della sua carica, impiego, professione o servizio, ovvero in occasione dell'esercizio di essi, venga a conoscenza di notizie di carattere segreto o riservato, anche se non gli sia stata affidata la particolare custodia del materiale ad esse inerente.

Art. 8.

(*Autorità competente ad assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela del segreto*).

Spetta ai singoli Ministeri e al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di curare l'osservanza delle presenti norme da parte dei loro organi, nonchè degli enti o delle persone comunque sottoposte alla loro ingerenza o controllo con facoltà di adottare le ulteriori misure che ritengano necessarie per la tutela del segreto.

Art. 9.

(*Abrogazione delle norme preesistenti*).

Sono abrogati i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, numero 1728 e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311.

Art. 10.

(*Applicazione del decreto*).

Il presente decreto si applica anche nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, foglio 63. — MANCINI

ALLEGATO

Elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del Paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie.

1. — *Ordinamento e dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra.*

Formazione, costituzione, composizione e dislocazione di unità e di reparti, loro spostamenti sia temporanei sia permanenti; forza numerica dei reparti, tabelle di equipaggiamento delle navi, numero e tipo delle armi; mezzi e aeromobili in assegnazione; ordinamento sede e costituzione dei comandi e dei servizi e loro funzionamento; ordinamento, sede e funzionamento degli organi per la difesa e protezione antiaerea; grandi trasporti di truppe, materiali e quadrupedi.

2. — *Efficienza ed impiego delle Forze armate.*

Esercitazioni e manovre delle Forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi. Grado di addestramento e di allenamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra.

3. — *Preparazione delle Forze armate.*

Programmi degli apprestamenti militari terrestri; programmi navali ed aeronautici; caratteristiche del progetto; costruttive, di armamento, di allestimento e funzionamento dei mezzi (carri armati, navi, velivoli); dati fondamentali relativi ad essi (velocità, autonomia, protezione, stabilità, potenza degli apparati motori) ed al loro impiego; risultati conseguiti, deficienze ed avarie, modifiche proposte ed effettuate. Particolari di costruzione: funzionamento ed installazione del materiale in uso od esperimento presso le Forze armate, ed in particolare: sulle armi, munizionamento, esplosivi, mezzi tecnici, radiotelegrafici, radiotelefonici, idrofonici, ottici, per la scoperta e la difesa subacquea ed aerea; sui motori; sugli strumenti di navigazione e di sincronizzazione; sulle sostanze speciali (incendiarie, fumogene, nebbiogene, aggressive); sulle sistemazioni per il munizionamento; sugli strumenti per il tiro ed il lancio di siluri e bombe; sugli apparati fotografici, sui carburanti specialissimi; sulle sistemazioni aeronautiche a bordo delle navi da guerra e da commercio; sulle tavole di tiro ed efficienza dei proiettili; sugli automezzi ed imbarcazioni speciali (per traino e trasporto cannoni, mitragliatrici, aggressivi chimici, essenze, lubrificanti e simili). Studi, applicazioni di nuovi ritrovati sientifici, procedimenti di produzione, esperienze, collaudo, incidenti durante l'uso e l'esperimento dei mezzi e del materiale, avarie e distruzioni. Armamento del naviglio mercantile in guerra.

4. — *Metodi ed impianti di comunicazione per le Forze armate.*

Tecnica dei sistemi per le comunicazioni radiotelegrafiche, radiogoniometriche, radiofoniche, con segnali ottici e con mezzi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.

5. — *Mezzi ed organizzazione dei trasporti.*

Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio,

frequenze massime dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d'interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte combustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture di alimentazione). Nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare. Officine di costruzioni ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari. Consistenza del materiale automobilistico in distribuzione ad enti militari; specie, efficienza ed ubicazione dei magazzini destinati a ricoverarlo; capacità rispettiva. Teleferiche militari o d'interesse militare. Impianti portuali d'interesse militare, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d'interesse militare.

6. — *Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate.*

Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle Forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare. Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento di reparti, servizi, unità delle Forze armate, consistenza dei servizi di mobilitazione, disponibilità e scorte esistenti o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle Amministrazioni militari. Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata.

7. — *Fortificazioni, basi ed impianti delle Forze armate.*

Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione di artiglierie, strade militari e di interesse militare; basi navali e punti d'appoggio costieri; stazioni di vigilanza costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, di aggressivi chimici, proiettifici, polverifici, stazioni di carica per sommergibili, depositi munizioni e materiali, di combustibili, di carburanti). Incidenti di notevole gravità e relative cause, nei depositi ed impianti sopradetti.

8. — *Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.*

Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del Paese perchè adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di Amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie dei materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prime impiegate, maestranze impiegate, produzione a regime normale ed intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione. Fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l'esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni; planimetrie, piante ed ogni altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti di produzione bellica, sia nel loro complesso che nei singoli reparti nonchè nelle altre opere o installazioni accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di lavorazioni speciali interessanti la produzione bellica. Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, ecc. Bacini ed impianti idroelettrici; dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani, incidenti di notevole gravità e relative cause, negli stabilimenti sopradetti.

9. — *Mobilitazione militare e civile.*

Leva: disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle Forze armate, consistenza delle forze in congedo, loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione, predisposizioni riguardanti speciali assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo. Predisposizioni per i trasporti di radunata. Attribuzioni che, in relazione a quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, relativa alla « Organizzazione della Nazione per la guerra », e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell'Africa italiana e dei Possedimenti, sono affidate a particolari organi e cioè: accertamento delle operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime destinate a provvedere ai bisogni delle Forze armate e della popolazione civile; difesa del traffico del naviglio mercantile in guerra; fabbricazioni di guerra; ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati; incetta e ripartizione delle derrate alimentari, controllo delle industrie alimentari; piani dei consumi da razionare e provvedimenti atti a costituire riserve di derrate; mobilitazione della mano d'opera, predisposizioni per la sostituzione in caso di mobilitazione di personale presso le Amministrazioni statali con cittadini esenti da obblighi militari; mobilitazione civile e disposizioni previste dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina di guerra e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell'Africa italiana e dei Possedimenti.

10. — *Pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio.*

Argomenti tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione, nonchè da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio d'interesse militare elaborati da organi statali o parastatali civili e sui quali sia stata apposta la indicazione suddetta; oppure tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio d'interesse militare elaborati da ditte fornitrici delle Forze armate e sui quali l'autorità militare competente abbia stabilito che debba essere apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione.

Carte topografiche o idrografiche riservate, dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato e delle acque territoriali che hanno interesse militare. Esito di indagini relative a delitti di spionaggio, come anche circostanze e fatti emersi nel corso di dibattimenti svoltisi a porte chiuse, inerenti ai delitti stessi.

11. — *Pensiero ed attività del Governo.*

Direttive, orientamenti ed attività del Regio Governo nelle trattative internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX.
Nomina del vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visti i decreti Ministeriali 28 dicembre 1938-XVII e 2 febbraio 1939-XVII, con i quali il Consorzio agrario della provincia di Venezia è stato dichiarato trasformato in ente morale e riconosciuto come « Consorzio agrario provinciale » della provincia di Venezia;

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1941-XIX, col quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia ed è stato nominato un commissario governativo;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1941-XIX col quale è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria del Consorzio medesimo, con la nomina del presidente e dei componenti il Consiglio;

Decreta:

Il dott. Roberto Prearo è nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4227)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1941-XIX.
Determinazione delle caratteristiche tecniche del metano e degli altri gas destinati all'autotrazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3, lett. *f*), della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, con la quale è stato costituito l'Ente Nazionale Metano;

Ritenuta la necessità di fissare le caratteristiche tecniche del metano e degli altri gas destinati all'autotrazione;

Decreta:

Art. 1.

I gas combustibili destinati alla compressione in bombole debbono rispondere ai dati analitici di seguito elencati:

a) tenore di ossigeno massimo 1 %;

b) tenore di idrogeno solforato: tale da non dar luogo ad annerimento di una cartina all'acetato di piombo esposta per 30 secondi;

c) tenore d'acqua massimo: corrispondente al punto di rugiada o limite di saturazione a 0° e 200 atmosfere;

d) il gas non deve contenere idrocarburi condensabili per passaggio su carbone attivo in misura superiore ai 35 gr. per mc.;

e) il gas non deve dar luogo a condensazioni di liquido per raffreddamento a 15° ed a pressione atmosferica, nè deve lasciare liquido nelle bombole dopo svuotamento a pressione atmosferica a 15°;

f) tenore di ossido di carbonio: non superiore a 20 %;

g) oltre ai componenti dei quali è stato precedentemente fissato il limite, il gas può contenere soltanto: metano ed altri idrocarburi, anidride carbonica, idrogeno, azoto.

Art. 2.

Gli esercenti impianti di produzione del gas devono denunciare all'Ente Nazionale Metano le seguenti caratteristiche:

a) potere calorifero superiore ed inferiore, determinato in calorimetro Junker o equivalente;

b) densità relativa all'aria, determinata col metodo Schilling;

c) analisi tecnica compreso il tenore in idrogeno solforato ed in zolfo totale, con idrocarburi paraffinici superiori calcolati come etano ed idrocarburi non saturi determinati complessivamente;

d) curva di comprimibilità da 1 a 200 atm. a 15°;

e) curva pressione-temperatura da 15° a 50°, per pressione di partenza di 200 atm. Nel caso che la pressione a 50°, partendo da 200 atm. a 15°, superi le 260 atm. si dovrà determinare la curva pressione di 260 atm. a 50° fino a giungere alla temperatura di 15°;

f) tenore in idrocarburi condensabili per passaggio su carbone attivo.

Art. 3.

Le caratteristiche indicate nell'art. 2 devono risultare da certificato della Regia stazione sperimentale per i combustibili.

Esse dovranno essere determinate e denunciate, per i nuovi impianti, prima della loro entrata in funzione, e, per quelli in esercizio, la prima volta entro 30 giorni dalla data del presente decreto e successivamente:

1) per gli impianti di compressione di gas naturale, ogni volta che un nuovo pozzo venga allacciato all'impianto preesistente ed in ogni caso ogni sei mesi;

2) per gli impianti di compressione di metano tecnico e biologico ogni qual volta si verifichino variazioni nella composizione del gas ed in tutti i casi ogni sei mesi.

Art. 4.

La sorveglianza, per quanto riguarda l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto, spetta all'Ente Nazionale Metano, ed, in particolare, per quanto riguarda la produzione del gas addotto ai compressori, agli Uffici distrettuali minerari e, per quanto riguarda l'esercizio delle stazioni di compressione, agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 25 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(4246)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1941-XIX.
Norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse nella campagna 1941-42.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito in legge con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1941-XIX recante disposizioni relative agli accertamenti da seguire per il conferimento agli ammassi dei prodotti agricoli;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1941-XIX, recante disposizioni relative alla distribuzione dei generi razionati;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1941-XIX, recante disposizioni relative al quantitativo di olio di oliva di produzione 1941-42 che i produttori possono trattenere in esonero dall'ammasso;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 1941-XIX, recante disposizioni sulla raccolta delle olive ai fini del conferimento dell'olio agli ammassi;

Considerata la necessità di disciplinare gli esoneri dal conferimento dell'olio agli ammassi, gli svincoli e la esportazione delle olive e delle sanse vergini dalle provincie di produzione, nonchè l'esercizio dei frantoi e il controllo delle operazioni riguardanti il conferimento agli ammassi dell'olio prodotto nella campagnia 1941-42;

Decreta:

Art. 1.

Hanno diritto all'esonero dal conferimento dell'olio all'ammasso, nella quantità fissata dal decreto Ministeriale 26 settembre 1941-XIX previo ritiro della carta annonaria:

a) il conduttore di azienda con coltivazione di olivo, sia esso proprietario, affittuario, enfiteuta o usufruttuario;

b) il mezzadro e il colono parziario;

c) il locatore di fondi olivati che percepisce il canone in natura;

d) le convivenze che conducono aziende con coltivazione di olivi limitatamente ai conviventi che effettivamente attendono alla conduzione dell'azienda.

Per le persone che appartengono a convivenze conduttrici di aziende con coltivazione di olivi, ma che non attendono direttamente alla conduzione delle aziende, è riconosciuto l'esonero massimo di kg. 5 a persona, previo ritiro della carta annonaria.

Il diritto all'esonero è riconosciuto oltre che al produttore, a ciascuna delle persone di famiglia o dipendenti che con esso vivono a suo carico.

Art. 2.

Non hanno diritto all'esonero o allo svincolo:

a) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove, per consuetudine, non vige tale sistema di conduzione;

b) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi.

Art. 3.

L'esonero dall'ammasso non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole, aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 4.

Il produttore avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dalla Sezione dell'olivicoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli; oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 5.

Qualora l'azienda agricola, con coltivazione di olivo, condotta da enti religiosi o da istituti in generale, fornisca per consuetudine olio a convivenze con essa direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse e previo ritiro della carta annonaria.

Art. 6.

Ai mezzadri delle aziende olivate, costituite da più unità poderali, che non abbiano ottenuto una produzione di olio sufficiente, dalla quale trattenere per sè e per le persone di cui all'ultimo comma dell'art. 1, il quantitativo di olio di cui al decreto Ministeriale 26 settembre 1941-XIX, viene riconosciuto il diritto di ottenere dal conduttore della azienda lo svincolo di un quantitativo di olio fino a raggiungere complessivamente kg. 7,500 a persona, previo ritiro della carta annonaria.

Art. 7.

Ai dirigenti, agli impiegati e ai salariati fissi delle aziende agricole olivate, qualora sia prevista per contratto o per consuetudine la corresponsione di olio, viene riconosciuto il diritto per essi e per le persone di cui all'ultimo comma dell'art. 1, allo svincolo di kg. 7,500 di olio a persona, previo ritiro della carta annonaria.

Eguale diritto è riconosciuto ai pastori delle aziende agricole olivate, limitatamente alla persona degli stessi e sempre previo ritiro della carta annonaria.

Art. 8.

Ai pastori dipendenti da aziende non produttrici di olio, quando per contratto o per consuetudine, sia stabilita la corresponsione di olio, è concesso il diritto di ottenere, qualora lo richiedano, l'intera razione di grassi in olio. Tale diritto è individuale.

Art. 9.

Ai soli effetti del razionamento, viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi e agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro o per consuetudine, di ottenere lo svincolo di kg. 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione d'opera nel frantoio, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 8.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto, al momento del rilascio della carta annonaria, agli effetti dell'annullamento dei buoni olio corrispondenti, in base alla misura della razione provinciale stabilita dal vigente tesseramento, a detto quantitativo.

Art. 10.

Ai soli effetti del razionamento, viene riconosciuto il diritto agli operai e alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro o per consuetudine, di ottenere lo svincolo di kg. 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione d'opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 8.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto, al momento del rilascio della carta annonaria, agli effetti dell'annullamento dei buoni olio corrispondenti, in base alla misura della razione provinciale stabilita dal vigente tesseramento, a detto quantitativo.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dalle Sezioni provinciali della olivicoltura del C.P.P.A., sulla base degli elementi che verranno ad esse forniti dagli uffici di collocamento della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 11.

Il trasferimento in provincia diversa da quella di produzione di partite di olive destinate sia alla oleificazione, sia al consumo diretto o di sanse vergini di oliva può avvenire soltanto su richiesta presentata dal compratore delle partite alla Sezione della olivicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, la quale, su conforme parere dell'Ispettore agrario provinciale, ha facoltà di rilasciare la relativa autorizzazione, dandone avviso alla Sezione della olivicoltura della provincia ricevente.

Dalla richiesta di autorizzazione devono risultare:

a) le generalità del venditore e il Comune di provenienza delle olive o delle sanze vergine di oliva;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio o stabilimento presso i quali le partite vanno lavorate;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive o di sanse vergine di oliva da esportare.

Art. 12.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi o consorziali, è sottoposto alla concessione di una licenza da rilasciare dal prefetto presidente della Sezione provinciale dell'alimentazione, in seguito a domanda dell'interessato, nella quale devono essere indicati:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto.

Art. 13.

La licenza di cui all'articolo precedente può essere negata qualora le esigenze del controllo sulla lavorazione delle olive o sul conferimento dell'olio agli ammassi lo richiedano.

Art. 14.

La licenza di cui all'art. 12 deve essere revocata qualora a carico della ditta vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata od inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 17;

b) mancata od inesatta denuncia della produzione conseguita di cui al successivo art. 18;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 21.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali è stata revocata la licenza, alla Sezione della olivicoltura o, in mancanza, al Consorzio provinciale produttori dell'agricoltura.

Art. 15.

Le facoltà e le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, relative al controllo, da parte dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione delle denuncie di produzione dei cereali e ai quantitativi di tali cereali trattenuti per i fabbisogni familiari ed aziendali da parte dei produttori, nonchè alla vigilanza sull'attività dei molini per conto terzi, sono applicabili anche al controllo dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, nonchè al controllo delle operazioni di conferimento dell'olio agli ammassi.

Art. 16.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria essi appartengano e del conferimento dell'olio agli ammassi, il personale del Settore della olivicoltura della F.N.C.P.P.A. e delle Sezioni dipendenti o, in mancanza di sezione, del Consorzio provinciale produttori agricoltura, ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tal uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Ad ogni ditta che porta le olive al frantoio per la molitura delle olive deve essere destinata una pagina di detto registro, compilato secondo lo schema allegato al presente decreto e distribuito, a pagamento, dalla Sezione della olivicoltura del Consorzio provinciale produttori agricoltura o, in mancanza, del Consorzio provinciale produttori agricoli, che deve vidimarlo sul frontespizio.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del registro predetto, dal quale dovrà risultare la indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate giornalmente e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Art. 18.

Il gestore del frantoio è tenuto a presentare, il primo e il sedici di ogni mese, con decorrenza dalla data d'inizio della lavorazione, alla Sezione dell'olivicoltura del Consorzio provinciale produttori agricoltura o, in mancanza, al Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, l'elenco completo delle registrazioni effettuate.

All'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 21.

L'invio delle notizie di cui al precedente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.

Art. 19.

A cura della Sezione della olivicoltura del Consorzio provinciale produttori agricoltura o, in mancanza, del Consorzio provinciale produttori agricoltura, devono essere trasmesse alla Sezione provinciale della alimentazione due copie dell'elenco quindicinale, presentato dal gestore del frantoio, di cui al precedente art. 18.

Degli elenchi predetti la Sezione provinciale dell'alimentazione si vale per effettuare il controllo sull'avvenuto annullamento dei buoni olio delle carte annonarie dei produttori, trasmettendo un estratto dell'elenco in parola ai Comuni di residenza dei produttori di olio.

Art. 20.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) *esonerato* l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione della Sezione dell'olivicoltura, o, in mancanza, del Consorzio provinciale produttori agricoltura trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) *svincolato* l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso, dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per le vendite dall'ammasso all'assegnatario.

Art. 21.

Il gestore del frantoio, prima di consegnare l'olio al proprietario delle olive o suo rappresentante, è obbligato ad accertarsi della sua identità personale ed è solidariamente obbligato con il proprietario a compilare la denuncia prevista dal 1° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, annotando altresì sul registro di carico e scarico gli estremi del documento di riconoscimento presentato.

Il gestore del frantoio trattiene le denuncie compilate dai proprietari delle olive e rilascia ai medesimi le ricevute nelle quali sono indicate:

a) la quantità dell'olio consegnato;

b) il giorno e l'ora nei quali è avvenuta la consegna.

Art. 22.

I disposti di cui agli articoli 18 e 21 del presente decreto si applicano, nei riguardi del gestore del frantoio, anche per le olive molite da questo per proprio conto.

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 24.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

ALLEGATO

Tipo di registro di carico e scarico, da tenere presso i frantoi di olive a norma dell'art. 17 del decreto

DITTA . . . . DOMICILIO . . . .

CARICO					SCARICO											
					OLIO								SANSE			
Entrata delle olive nel frantoio	Olive introdotte, q.li	Comune di produzione	Nome del materiale consegnatario delle olive al frantoio	Le olive sono di produzione della Ditta o sono state acquistate presso terzi (1)	Data della lavorazione delle olive	Quantità di olive molite per ogni lavorazione, q.li (1)	Quantità di olio prodotto, q.li (1)	Resa percentuale	Data di uscita dell'olio dal frantoio (1)	Numero del bollettino di denunzia dell'olio prodotto (Mod. 1)	Nome del materiale prelevatore dell'olio dal frantoio ed estremi del documento di riconoscimento esibito (2)	Sansa prodotta	Data di uscita della sansa dal frantoio	Destinazione della sansa	Annotazioni

Note:

(1) Se le olive introdotte non vengono molite tutte nella stessa giornata segnare per ogni lavorazione frazionata il giorno di lavorazione, la quantità di olive effettivamente lavorate e il quantitativo di olio prodotto.

(2) Qualora il gestore del frantoio conosca personalmente il prelevatore dell'olio, in mancanza di un documento di identificazione, può mettere l'annotazione « personalmente conosciuto ».

(4229)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1941-XIX.
Disposizioni per la disciplina della produzione e distribuzione del cemento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in tempo di guerra;
Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina della produzione e degli approvvigionamenti e del consumo delle merci in tempo di guerra;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare la produzione e la distribuzione del cemento;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende produttrici di leganti idraulici sono tenute a cedere il materiale prodotto soltanto a coloro ai quali siano state fatte assegnazioni di leganti idraulici in conformità dei piani di distribuzione periodicamente stabiliti dal Ministero delle corporazioni.
Gli assegnatari di leganti idraulici, ai sensi del precedente comma, devono utilizzarli esclusivamente per lo scopo per il quale detti leganti sono stati loro assegnati.

Art. 2.

Le aziende produttrici di leganti idraulici, nonchè le ditte, imprese ed enti, assegnatari dei leganti stessi, sono tenuti a munirsi, a decorrere dal 1° novembre 1941-XX, del registro di carico e scarico di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.

Art. 3.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pescara;
Vista la deliberazione 30 marzo 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pescara, nel testo seguente:
Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Pescara è fissata in L. 100 ».
Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 31123 del 30 agosto 1941, il sig. Levi Ezio di Benedetto e di Vajani Anna, nato a Perugia e residente a Perugia, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Vajani » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie del richiedente Carloni Maria Franca di Lorenzo ed alle figlie Emilia ed Annamaria Levi di Ezio.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % n. 415346 di annue L. 59,50 intestato a Morelli Giovanni, Pasquale e Teresa fu Luigi minorenni, sotto la patria potestà della madre Di Loreto Caterina domiciliata in Civitella Roveto (L'Aquila).
Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2546)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 ottobre 1941-XIX - N. 215

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,07	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	76,275
Id. 3,50 % (1902)	74,45
Id. 3 % lordo	51,725
Id. 5 % (1935)	94,025
Redimibile 3,50 % (1934)	74,025
Id. 5 % (1936)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,175
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,05
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,60
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII

Si notifica che, a norma del decreto interministeriale 31 gennaio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 26, del 1° febbraio 1941-XIX, il giorno di martedì 18 novembre 1941-XX, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di lire 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento delle diciannove serie scadenti il 15 febbraio 1950-XXVIII, emesse in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6.

Il giorno 17 dello stesso mese di novembre, alle ore 9 pure in detta sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931-IX, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX.

Roma, addì 27 ottobre 1941-XIX

(4240) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Lustro Fossà » in provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 27 ottobre 1941-XIX, n. 3843, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Lustro Fossà » con sede in Ala (Trento) deliberato nell'assemblea generale degli interessati del 27 aprile 1941-XIX.

(4241)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Como

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° marzo 1939-XVII, con il quale il sig. Gerolamo Delfino è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto signor Gerolamo Delfino;

Dispone:

Il cav. uff. Marco Canepa è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como, in sostituzione del signor Gerolamo Delfino, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4237)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Orosei (Nuoro), Villacidro (Cagliari) e Villanovafranca (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Mi-

nisteriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Giov. Maria Cabras fu Giov. Battista per la Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro);

Il signor Antioco Sessini fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari);

Il signor Jannico Murgia fu Priamo per la Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4190)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardialfiera (Campobasso), Ripabottoni (Campobasso), Toro (Campobasso) e Ruinas (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione credizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Giuseppe Lalli fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Guardialfiera (Campobasso);

Il signor Mario Cappuccilli fu Pietro per la Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso);

Il signor Gaetano Quercio fu Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Toro (Campobasso);

Il signor Giorgio Secci fu Efisio per la Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4191)

Sostituzione del commissario liquidatore del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 marzo 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 marzo 1940-XVIII con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il cav. rag. Giuseppe Giovinco, commissario liquidatore, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Michelangelo Sciarrino di Filippo è nominato commissario liquidatore del Piccolo credito sociale, società anonima cooperativa concordataria con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. rag. Giuseppe Giovinco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4238)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino)

Nella seduta tenuta il 14 ottobre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino), il rag. Costantino Silvestro di Vincenzo, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4205)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg. SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.